

LICEO LINGUISTICO STATALE "NINNI CASSARÀ"

REGOLAMENTO DI ISTITUTO – ESTRATTO DAL POF 2014/15 (Modifiche approvate dal Collegio dei Docenti dell' 11/09/2015)

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Vita della comunità scolastica

- La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica che si esplica attraverso la partecipazione attiva alla vita scolastica e nel rispetto delle attività collegiali.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e antirazziali e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante – studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, razziale e culturale.

Art. 2

Diritti

- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.
- Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro

- lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso, di istituto.
- E' garantito il diritto degli studenti, singoli e associati e delle associazioni di cui fanno parte, a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo dei locali da parte degli studenti, anche in orario pomeridiano secondo criteri concordati con i rappresentanti degli studenti all'inizio dell'anno scolastico. E' favorita, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3

Doveri

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Gli studenti devono tenere un contegno, un linguaggio e un abbigliamento consoni alla serietà del luogo.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento e dalle disposizioni attuative.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nelle vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti sono tenuti ad un uso razionale delle risorse disponibili e ad evitare sprechi.
- Gli studenti devono rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici, devono impegnarsi a mantenere l'ordine e la pulizia delle classi e dei luoghi comuni, a non danneggiare i servizi e le suppellettili, a non imbrattare i muri, a servirsi degli appositi contenitori per deporre i resti della colazione o altro.
- Ogni classe è responsabile in solido delle proprie aule, in relazione ad eventuali danni che ad esse possono essere arrecati anche con scritte e deturpamento dei muri e delle suppellettili. Allo stesso modo sono responsabili dei corridoi e dei bagni le classi che su tali corridoi affacciano e tali bagni frequentano.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4

In ossequio alle leggi dello Stato (divieto di "fumare" nei locali pubblici), per una sana educazione alla salute, è vietato a tutti fumare nei locali scolastici al chiuso (aule, corridoi, scalinate, bagni, palestre, ecc..) ed in cortile, quando sono in corso di svolgimento le lezioni di educazione fisica.

Tutti sono obbligati ad ottemperare a tale direttiva. Eventuali violazioni possono comportare punizioni di natura pecuniaria e disciplinare.

Art.5

E' proibito l'uso dei telefonini nel corso dell'attività didattica , l'inosservanza del divieto comporta il ritiro del cellulare previa consegna all'alunno della carta SIM, la consegna dello stesso in Presidenza (Dirigente o

collaboratori) ove potrà essere riconsegnato su richiesta dei genitori. La violazione del divieto durante la prova scritta di verifica, determina l'immediata valutazione negativa della prova nonché l'adozione di adeguati provvedimenti disciplinari. La violazione del divieto durante le fasi di verifica orale comporta l'ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe ed il ritiro del cellulare. E' proibito scattare foto all'interno dell'istituto; è proibito altresì l'uso dell'ascensore, tranne nei casi espressamente autorizzati.

Art.6

Gli studenti devono attendere in classe l'arrivo dei docenti.

Art.7

E' vietato sostare nei corridoi, nei bagni, nei luoghi comuni anche agli studenti autorizzati a uscire momentaneamente dalle proprie classi.

Art.8

E' vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzino prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali. Tutte le comunicazioni da affiggere devono riportare in calce la firma del proponente e comunque devono essere autorizzate dalla Direzione.

NORME DISCIPLINARI

Art. 9

Orari Assenze Giustificazioni

Gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso e di uscita. L'accesso degli alunni ai locali dell'Istituto avviene nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Il ritardo massimo tollerato sull'orario di inizio è di non oltre cinque minuti e deve essere occasionale ed eccezionale, in quanto la tolleranza non deve condurre ad un comportamento abitudinario che finisce per danneggiare la regolare attività dell'istituzione scolastica; oltre tale limite gli alunni saranno ammessi alla seconda ora e i relativi permessi, saranno rilasciati dal Dirigente o dal suo collaboratore designato. Sono concessi agli alunni n°4 ritardi a quadrimestre e altrettante uscite; dopo il quarto ritardo l'alunno viene accolto in classe, ma degli ulteriori ritardi se ne terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta. Occorre sottolineare che tali ritardi rientreranno nel computo delle ore di assenza. Inoltre, superato il limite di 15 ritardi e/o uscite anticipate nell'anno, verrà proposto in Consiglio di classe il 6 in condotta. Per gli alunni pendolari è possibile una tolleranza di dieci minuti di ritardo all'ingresso e di dieci minuti di anticipo all'uscita, chiaramente solo nel caso di uscita all'orario di lezione regolare. I permessi di uscita anticipata per gli alunni minorenni, verranno autorizzati dietro richiesta scritta e motivata comprovante l'effettiva necessità formulata dai genitori e solo se prelevati dagli stessi o da chi ne fa le veci.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline, e le eventuali attività alternative. Non sono ammesse assenze durante le ore di lezione.

Gli studenti possono allontanarsi, temporaneamente, dall'aula durante le lezioni solo se autorizzati dall'insegnante. I docenti sono tenuti ad effettuare l'appello all'inizio delle singole ore di lezione.

La Scuola non assume alcuna responsabilità nei confronti degli alunni che permangono al di fuori dell'Istituto arrivando in ritardo o che assentandosi volutamente si aggirano nei pressi della scuola.

Art.10

Uscite anticipate

Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati solo per motivi eccezionali; le uscite anticipate possono essere autorizzate solo per gravi e comprovati motivi, previa richiesta scritta formulata dai genitori comprovante l'effettiva necessità e presentata almeno un giorno prima del giorno dell'uscita. I minorenni avranno l'autorizzazione di uscire solo in presenza di uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci. Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, sugli appositi spazi del libretto delle giustificazioni. I permessi saranno concessi dal Dirigente o da un suo collaboratore. Potrà essere consentita agli alunni l'uscita dall'Istituto: a) prima dell'orario stabilito per il verificarsi di imprevedibili circostanze. B) limitatamente all'ultima ora di lezione per decisione del Dirigente

agli alunni delle 5°classi, su richiesta degli stessi, dopo la consegna dell'elaborato in occasioni di esercitazioni scritte.

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione fatta all'Istituto i Genitori o chi ne fa le veci espressamente intendono esonerare l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per atto o fatto che possa verificarsi dopo l'uscita anticipata.

Art.11

Assenze

In caso di assenza gli studenti devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci.

Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di firmare le proprie richieste di giustificazione, dopo la quinta assenza la scuola informerà la famiglia con una telefonata.

E' accolta come motivazione dell'assenza la partecipazione a manifestazioni pubbliche, di cui si ha notizia tramite gli organi di informazione.

Le assenze vanno giustificate il giorno successivo a quello dell'ultima assenza e comunque non oltre il 3° giorno, nel caso in cui lo studente porta la giustificazione in ritardo per 5 volte durante il quadrimestre, il suo voto in condotta sarà abbassato di un punto nella scala decimale dei voti. Le assenze vanno giustificate sull'apposito libretto rilasciato dall'Istituto; su ogni riga va giustificata una sola assenza(più assenze solo se consecutive).

Dopo cinque giorni consecutivi di assenza per causa di malattia al rientro si deve anche presentare il certificato medico, per altre cause si deve venire accompagnati dal genitore o da chi ne fa le veci se minorenni.

Gli alunni devono frequentare la scuola fino al termine dello svolgimento dell'attività didattica come da calendario ministeriale.

L'assiduità della frequenza scolastica è considerata elemento positivo di valutazione, anche in sede di scrutinio finale, ai fini dell'assegnazione del "credito scolastico". Secondo la vigente legge per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascun studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122

Non sono computati come giorni e/o ore di assenza:

- entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- assenze, per motivi di salute che impediscono la frequenza, certificate dal medico curante;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (certificazione formale da parte di strutture o autorità giudiziaria che attestino specificamente temporanei allontanamenti resi necessari da eccezionali esigenze familiari, lutti in ambito familiare);
- tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria;
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ingressi posticipati e uscite anticipate per gli alunni pendolari. Tale deroga potrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico solo su richiesta delle famiglie, previa presentazione di documentazione attestante quanto richiesto;
- partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.O.F.

Parte integrante del presente regolamento è il D.P.R. 24 giugno 1998 n 249 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e successive modifiche e integrazioni (D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235)

NORME PARTICOLARI

Art. 12

Nell'ambito della funzione educativa, qualora si presentino casi suscettibili di intervento disciplinare, relativamente al verificarsi di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che costituiscano pericolo per l'incolumità delle persone, la scuola può disporre l'allontanamento dello studente in rapporto alla gravità del reato come disposto dal comma 8 e dal comma 9 dell'art. 1 del D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 ciò vale anche se tali casi si verificano all'interno dell'Istituto nel periodo di tempo dell'intervallo delle lezioni.

Art. 13

L'Istituto assume la vigilanza degli alunni nelle ore di svolgimento dell'attività scolastica.

Per qualunque ora o giorno al di fuori di quelli stabiliti dalle disposizioni delle singole sedi la scuola declina ogni responsabilità per qualunque accadimento o fatto, sia colposo che dannoso, che potesse essere subito o provocato dal/la proprio/a figlio/a.

Art. 14

Per quanto riguarda la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola al di fuori dei propri locali e/o del regolare orario scolastico sarà necessaria specifica autorizzazione da parte dei Genitori.

Art. 15

Gli alunni che rientrano in Istituto in ore pomeridiane per attività integrative, parascolastiche, extrascolastiche sono tenuti a rispettare le norme disciplinari in vigore.

Art. 16

L'iscrizione o la conferma del posto si deve effettuare entro i termini previsti dalle leggi vigenti

Art. 17

Genitori e alunni sono tenuti a consultare periodicamente l'albo dell'Istituto al quale vengono affissi i provvedimenti e le disposizioni di carattere generale.

Art. 18

I Genitori iscrivendo il/la proprio/a figlio/a all'Istituto accettano tutte le superiori clausole a norma dell'art. 1341 comma 2 del codice civile (si rimanda all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 235 21

Parte integrante del presente regolamento è il D.P.R. 24 giugno 1998 n 249 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e successive modifiche e integrazioni (D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235)

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 19

Le votazioni per l'elezione degli organismi di durata annuale si svolgeranno entro il 31 Ottobre di ogni anno, quelle per gli organismi di durata triennale nella data stabilita dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione della propria regione.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe costituiscono il comitato studentesco di Istituto. Esso è l'organo di raccordo tra gli studenti ed i loro rappresentanti in Consiglio di Istituto.

Le assemblee di Istituto e di classe si chiedono a norma degli art. 13 e 14 del D. L. vo del 16 Aprile 1994 n.° 297. Esse saranno richieste e comunicate alla Presidenza con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnate dall'ordine del giorno.

Alle assemblee possono assistere il Dirigente o un suo delegato e i docenti che lo desiderano.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

Le assemblee studentesche costituiscono un momento scolastico particolarmente formativo; è necessario,

pertanto, che la presenza degli studenti sia il più possibile consapevole. A tale scopo il Comitato degli studenti o, comunque, l'organismo promotore dell'assemblea si assumerà il compito di diffondere materiale di informazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno, su cui gli studenti, con l'ausilio degli insegnanti disponibili, possono preventivamente documentarsi.

Art. 20

La fotocopiatrice può essere utilizzata da tutte le componenti della scuola per motivi didattici, parascolastici e culturali. Le copie saranno stampate a cura del personale collaboratore scolastico, secondo modalità da concordarsi con il Dirigente.

Art. 21

Uso dei locali

Tutti gli ambienti scolastici, ed in particolare le aule e gli impianti igienico –sanitari, devono essere in ordine all'apertura della scuola.

Art. 22

I servizi della scuola devono essere dotati di tutte le attrezzature idonee e conservati nelle condizioni necessarie di funzionalità e decoro. L'Istituto deve essere dotato di un armadio contenente i generi di pronto soccorso.

Art. 23

Il funzionamento della biblioteca, delle palestre, del laboratorio di informatica, delle aule speciali è disciplinato dai rispettivi regolamenti interni dei singoli locali.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Il presente regolamento dovrà avere la massima diffusione. A tal fine sarà cura dei docenti coordinatori delle classi leggere e illustrare agli studenti il presente Regolamento, insieme al P. O. F., che sarà distribuito annualmente alle componenti scolastiche.

Art. 25

Il Regolamento ha validità quinquennale. Eventuali modifiche o aggiunte possono, comunque, essere apportate a maggioranza, anche prima della scadenza prevista, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri del C.d. I.

Il presente Regolamento andrà in vigore dall'anno scolastico 2010 –2011